

TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 **Oggetto**

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.34, al D.P.R. 10.09.90 n. 285 contiene le norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sulla esumazione e le altre operazioni cimiteriali e in genere su tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.-

Articolo 2 **Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale. Egli svolge dette funzioni delegandole di norma al personale addetto ai Servizi demografici del Comune.
2. Gli enti, organi e figure soggettive che in base alle norme vigenti hanno funzioni direttive e potere di direttiva, vigilanza e controllo sul servizio comunale sono denominati nel presente Regolamento con il termine di Autorità Sanitaria.-

Articolo 3 **Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Articolo 4 **Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, espressamente classificati come gratuiti dalla legge e di seguito elencati:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate nell'ambito del Comune;
 - d) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati nel successivo comma 4;
 - e) l'esumazione ordinaria e la deposizione delle ossa nell'ossario comune;
 - f) la fornitura del feretro per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa secondo quanto previsto dall'art. 5;

- g) la cura e la manutenzione generale dei cimiteri;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nella tabella allegato "A" al presente Regolamento, di cui formano parte integrante e contestuale.
4. I trasporti funebri nell'ambito del Comune sono a pagamento quando sussiste una delle seguenti ipotesi:
- a) sia richiesto un feretro diverso da quello previsto per funerali a carico di cui all'art. 5;
 - b) siano presenti addobbi floreali;
 - c) sia esercitata la facoltà di scelta dell'orario di svolgimento;
5. Il Comune con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lettera g) della legge 08.06.90, n. 142, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 **Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti**

1. Il Comune provvede alla sepoltura, compresa la fornitura del feretro ed il trasporto funebre, di tutti i defunti sul proprio territorio, con ogni spesa a proprio carico, qualora non si presenti alcun familiare o altra persona entro 72 ore dal decesso. Il costo del funerale secondo le tariffe in vigore, viene recuperato, se rintracciati, a carico dei familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 C.C.
2. Ugualmente si procede ove i familiari si trovino in stato di indigenza e ne facciano domanda. Lo stato di indigenza va dichiarato nella domanda e va successivamente accertato da parte dell'Amministrazione Comunale. Ove l'accertamento sia negativo si procede al recupero delle spese, addebitando le prestazioni fornite secondo le tariffe in vigore maggiorate del 10%.-
3. Il feretro fornito è quello più economico, mentre il trasporto e il funerale avvengono con le stesse modalità dei servizi a pagamento salvo l'orario che viene scelto dall'ufficio. In ogni caso il funerale viene svolto con caratteristiche di decoro e nel rispetto della dignità del defunto e dei suoi familiari.
4. In mancanza di familiari o altre persone interessate viene ricercato l'intervento di un ministro del culto di appartenenza del defunto, se conosciuto, per la celebrazione del rito funebre.
Ove non fosse individuabile, neppure in via induttiva, il culto di appartenenza, viene celebrato comunque un rito funebre da parte di un sacerdote cattolico.
5. I servizi per i nati morti e per i prodotti abortivi sono eseguiti a carico del Comune, in accordo con i familiari, salvo che questi non richiedano la fornitura di un feretro diverso da quello più economico, o un trasporto fuori comune, o la sepoltura in tomba privata.

Articolo 6 **Tariffe**

1. Le tariffe delle prestazioni funerarie e cimiteriali e delle concessioni cimiteriali sono determinate secondo le norme vigenti in materia di ordinamento dei comuni e di finanza locale con l'osservanza dei seguenti indirizzi:
- a) i servizi a domanda individuale quali trasporti funebri, le prestazioni cimiteriali e le onoranze funebri devono tendere ad un sostanziale pareggio fra costi e ricavi;

- b) devono comunque essere garantite prestazioni funerarie con caratteristiche di decoro a prezzi contenuti per le fasce di cittadini meno abbienti;
- c) le tariffe per le concessioni cimiteriali non possono essere inferiori alla misura necessaria per assicurare la copertura integrale dei costi di realizzazione delle sepolture private, compreso il valore del terreno, come pure i futuri costi di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tali tariffe sono inoltre fissate tenendo conto della necessità di incentivare le pratiche funerarie che consentano il contenimento degli spazi cimiteriali.

Articolo 7

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/09/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) copia del presente regolamento;
 - b) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - c) l'elenco delle concessioni cimiteriali.
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n 241;

Articolo 8

Atti riservati

1. Presso gli uffici comunali sono conservati i certificati necroscopici relativi ai decessi avvenuti nel territorio comunale con indicate le cause del decesso.
2. Le notizie riguardanti le cause di morte e l'ammontare delle spese sostenute per i servizi funebri sono atti riservati, sui quali i dipendenti comunali sono tenuti al segreto d'ufficio.
3. I certificati necroscopici sono rilasciati in copia autentica solo ai famigliari del defunto intendendosi per tali il coniuge, i genitori, i figli, o in loro mancanza il parente più prossimo. Sono altresì rilasciati agli enti pubblici che li richiedono per motivi di ufficio.
4. I documenti contabili relativi al pagamento delle prestazioni possono essere rilasciati in copia solo a colui che ha effettuato il pagamento stesso o ai suoi eredi.

Articolo 9

Richiedente il servizio

1. Colui che si presenta per richiede un servizio e per concordare le modalità, per operazioni che interessano sepolture private, per l'apposizione di monumenti e ricordi funebri o per l'iscrizione di epigrafi, si presume agisca per sé nonchè in nome e per conto e quindi col preventivo consenso di tutti i famigliari interessati.
2. Qualora sorgano contrasti o dissidi fra famigliari, l'ufficio segue le indicazioni del concessionario ai sensi dell'art. 45 per quanto concerne le sepolture private e per gli altri casi del familiare più stretto secondo il seguente ordine:
 - coniuge;
 - figli (in ordine di anzianità);

- genitori;
 - fratelli e sorelle;
 - nipoti;
3. Il Comune rimane comunque estraneo alle contestazioni e alle azioni che eventualmente ne conseguono. Esso si limita in tali casi a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato.
 4. Per le concessioni cimiteriali si applicano gli articoli 46,48,50,51.

TITOLO II°

ACCERTAMENTI DEI DECESSI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

Articolo 10

Disposizioni in tema di denuncia, cause, accertamenti di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile del Comune, da uno dei congiunti o conviventi con il defunto, o in mancanza da persona informata del decesso;
2. Le incombenza burocratiche e organizzative presso gli uffici comunali spettanti ai familiari, possono essere delegate mediante mandato scritto all'impresa di pompe funebri di fiducia dei familiari stessi.
3. Il medico che ha assistito il defunto, o in mancanza, il medico necroscopo, denuncia al Sindaco la causa della morte, mediante compilazione di apposita scheda, che deve essere inviata a cura del Comune dove è avvenuto il decesso, all'Organo del Servizio Sanitario Provinciale competente per territorio, secondo quanto previsto dall'art. 1 del D.P.R. 10.09.90 n. 285;
4. La morte è constatata a cura del medico necroscopo, non prima delle 15 ore e non dopo le 30 ore, salvo i casi previsti dagli art. 8,9,10 del DPR 285/90. Egli ne rilascerà certificazione scritta da allegarsi all'atto di morte compilato dall'Ufficiale di Stato Civile.
5. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dall'Autorità di Igiene Pubblica competente per territorio, il quale dipende per tale attività, dal Coordinatore di Igiene Pubblica locale o da suo delegato.
6. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere od anche soltanto di ossa umane, lo scopritore deve informare immediatamente il Sindaco, il quale informa l'Autorità Giudiziaria, l'Autorità di Igiene Pubblica locale e l'Autorità di Pubblica Sicurezza. L'Autorità di Igiene Pubblica, salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria incarica il medico necroscopo dell'esame del materiale rinvenuto e comunica il risultato al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, per il rilascio del nulla-osta al seppellimento.
7. L'Autorità di Igiene Pubblica competente per territorio può delegare il trattamento antiputrefattivo di cui agli artt. 32 e 38 del D.P.R. 285/90 a personale tecnico dipendente comunale o convenzionato con il Comune su espressa richiesta del Sindaco.

Articolo 11

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, né essere inumato, tumulato, cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione

deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2.12.75 n. 644 e s.m..

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti al comma precedente.
3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva/diffusiva, saranno adottate le misure cautelative previste dal D.P.R. n. 285/90, su indicazione dei responsabili sanitari.

Articolo 12

Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del cimitero capoluogo o presso gli istituti ospedalieri regolando convenzionalmente i rapporti tra i due enti.-
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è disposta, a seconda dei casi, dal personale adibito al servizio, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto il recupero e trasporto di salma di persona accidentata o dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nei depositi di osservazione è vietato l'ingresso di persone estranee. Previo riconoscimento è consentito l'accesso e la permanenza dei familiari e loro accompagnatori.
4. Le salme di persone morte di malattia infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale al quale l'accesso è consentito nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Sanitaria.
5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclei radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Autorità Sanitaria.
6. I depositi di osservazione e gli obitori, nel loro insieme, sono dotati del numero di posti salma refrigerati e dei posti isolati per cadaveri portatori di radioattività o di malattie infetto-diffusive, stabiliti dalla normativa vigente.
7. Se richiesto dai familiari, la salma di una persona deceduta in abitazione può restare nella stessa per tutte le 24 ore del periodo di osservazione ed anche oltre fino al momento più opportuno per il trasporto al cimitero o al luogo delle esequie. I familiari ne hanno la responsabilità e sono tenuti ad una costante sorveglianza.
8. Non è permesso il trasporto di una salma da un'abitazione all'altra senza autorizzazione del Sindaco.

TITOLO III°

FERETRI

Articolo 13

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere racchiusi nello stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuolo.

4. Se il decesso è dovuto a malattia infettiva/diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, l'Autorità di Igiene Pubblica detta le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.-

Articolo 14

Verifica e chiusura feretri

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dalla ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 15. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Articolo 15

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) **per inumazione:**
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc..)
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/90 n. 285;
 - i feretri provenienti da altri Comuni possono essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate, previa verifica della fattibilità tecnica da parte degli uffici comunali competenti;
 - b) **per tumulazione:**
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
 - La cassa in metallo dovrà essere dotata di idonea valvola e filtro atti a fissare e neutralizzare i gas della putrefazione;
 - la dimensione massima esterne del feretro per la tumulazione, misurate comprensive di maniglie, piedini ed ornamenti vari, dovranno essere non superiori a larghezza cm. 70 altezza cm. 50 lunghezza cm. 210;
 - c) **per trasferimento da Comune a Comune** con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente nonché gli articoli 27,28 e 29 del D.P.R. 10.09.90 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) **per trasporti da Comune a Comune** con percorso non superiore ai 100 Km.:
 - è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30 punto 5, del D.P.R. 10.09.90 n. 285;

e) **cremazione:**

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. Dal Comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

Nel caso di duplice cassa, la salma dovrà essere contenuta nella cassa in legno e quest'ultima inserita nella cassa metallica, in alternativa alla cassa metallica è concesso l'uso di teli barriera certificati;

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva/diffusiva vengono effettuati in duplice cassa di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura sono accertati dall'Autorità di Igiene Pubblica, la quale può prescrivere, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato un doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata almeno nella parte superiore ed inferiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Nella inumazione l'impiego del feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
6. Sia la cassa di legno sia la cassa di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

Articolo 16

Piastrine di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte. Il costo della piastrina sarà a carico dei familiari del defunto.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO IV°

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 17

Definizione di trasporto funebre

1. I trasporti funebri si definiscono come segue:
 - a) trasporto entro il territorio comunale: trasferimento della salma dal luogo di decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio fino al cimitero o al luogo ove si svolgono le esequie; si eseguono in forma privata con esclusione di cortei di persone o di autovetture;

- b) trasporti nell'ambito di cerimonie funebri: (trasferimento dal luogo delle esequie al Cimitero) avvengono in forma ufficiale e con la possibilità di costituzione di un corteo di persone a piedi a norma degli articoli 21 e 22;
- c) trasporti da e per altri comuni: si eseguono in forma privata con esclusione di cortei, scegliendo il percorso più diretto per il raggiungimento della località di destinazione.

Articolo 18

Modalità dei trasporti

1. I trasporti funebri si eseguono con la salma deposta nel feretro. Durante il periodo di osservazione, il trasporto deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Per gli altri trasporti e per i funerali, la salma è deposta nel feretro debitamente chiuso.
2. In deroga a quanto prescritto al comma 1), in luogo del feretro può essere utilizzato un contenitore rigido di materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, nell'ambito comunale per i trasferimenti dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio nonché per i trasporti ordinati dall'Autorità Giudiziaria.

Articolo 19

Esercizio del servizio di Trasporti Funebri

1. Nel territorio comunale il servizio di trasporti funebri è esercitato con mezzi di terzi a ciò abilitati.
2. Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militi e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Articolo 20

Cortei e cerimonie funebri

1. I cortei funebri sono ammessi nei casi e alle condizioni previste da questo Regolamento.
2. I cortei di notevole lunghezza devono lasciare il passo ai mezzi del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere un qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
3. I familiari del defunto comunicheranno data ed ora del corteo funebre agli uffici comunali.
4. Gli orari e i percorsi dei trasferimenti sono determinati dall'ufficio comunale che stabilisce gli orari dei funerali in accordo con i familiari.
5. I trasferimenti e le consegne per trasporti fuori comune si eseguono esclusivamente durante l'orario determinato in accordo con gli uffici comunali. I funerali nel comune si eseguono in orario pomeridiano con esclusione della domenica e delle festività, per eventuali particolari esigenze tali orari possono essere derogati mediante autorizzazione rilasciata dal Sindaco.
6. I Sacerdoti della Chiesa cattolica, i ministri degli altri culti di cui all'Art. 8 della Costituzione e gli officianti i riti civili, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

7. Nelle cerimonie funebri non sono ammesse manifestazioni che non siano in accordo con la solennità e decorosità dei cimiteri.

Articolo 21

Funerali nel comune

1. I funerali nel comune di Rumo si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - un'ora prima dell'orario stabilito per il funerale si procede alla chiusura del feretro e al trasferimento al luogo della cerimonia;
 - celebrazione della funzione religiosa o civile,
 - trasferimento in corteo dal luogo della cerimonia al cimitero di sepoltura.
2. Le operazioni di sepoltura e la chiusura del sepolcro verranno effettuate dal Personale necroforo dipendente dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 22

Trasporti da e per altri comuni

1. Le partenze per i trasporti fuori Comune o all'estero avvengono dalla camera mortuaria del Cimitero di Marcena. Il Personale comunale incaricato provvede alle operazioni di chiusura del feretro, alla saldatura della cassa di zinco e alla consegna all'incaricato del trasporto dei documenti relativi. Tali operazioni possono essere delegate a Personale privato esterno, abilitato. I familiari possono assistere alle operazioni. Qualora i famigliari abbiano richiesto di tenere la salma in abitazione, le partenze possono avvenire dalle abitazioni stesse. Le modalità di svolgimento delle operazioni dovranno essere concordate di volta in volta con l'ufficio.
2. Gli arrivi di salme da fuori comune avvengo direttamente al luogo ove sono previste le esequie. Gli arrivi possono avvenire anche presso la camera mortuaria del Cimitero di Rumo, previo accordi con l'Ufficio da parte dei familiari, o presso l'abitazione dei familiari.
3. Le salme in arrivo da fuori Comune e destinate ad essere sottoposte ad esami autoptici possono giungere direttamente presso l'istituto sanitario ove è previsto l'intervento. Le operazioni di apertura e successiva chiusura del feretro sono eseguite dal Personale comunale.
4. Il trasporto verso un altro Comune è autorizzato dal Sindaco. All'autorizzazione sono allegati:
 - a) il permesso di seppellimento;
 - b) il verbale rilasciato dall'Autorità Sanitaria o dal personale comunale da questa delegato da cui risulti l'identificazione del defunto, la corrispondenza del feretro alla normativa vigente, l'eventuale presenza del cofano di zinco, l'eventuale esecuzione di pratiche conservative, l'eventuale causa di morte per malattia infettivo -diffusiva e l'avvenuta consegna all'incaricato del trasporto.
5. Il trasporto delle ceneri o resti mortali assimilabili non richiede le precauzioni igieniche prescritte per le salme e la stesura del verbale di cui al comma 4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0.660, chiusa con saldatura, anche a freddo e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche prescritte dalla normativa vigente;
6. Per il trasporto all'estero, l'autorizzazione è emessa dall'Autorità governativa sulla base delle convenzioni internazionali in vigore.

TITOLO V° CIMITERI

Articolo 23 Elenco cimiteri

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune di Rumo provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:
 - CIMITERO DI MARCENA
 - CIMITERO DI LANZA E MOCENIGO

Articolo 24 Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 e 105 del D.P.R. 10.09.90 n. 285.
2. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza e gestione dei cimiteri spettano al Sindaco che vi provvede tramite l'ufficio comunale e tramite ordinanze sindacali sotto il controllo dell'Autorità Sanitaria.
3. Le operazioni cimiteriali quali inumazione, tumulazione, esumazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, sono riservate al personale comunale addetto al cimitero.
4. Ogni cimitero ha riquadri denominati campi comuni, destinati alle inumazioni ordinarie e campi per sepolture private. Le caratteristiche, l'ampiezza, la divisione in riquadri e l'ordine di impiego delle fosse, sono determinate a seconda delle caratteristiche del cimitero.
5. L'ufficio cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo improprio. Chiunque causi danni a persone o a cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
 - a) Le salme devono essere sepolte o cremate entro dieci giorni dal decesso. In mancanza di familiari, o qualora i familiari o i loro incaricati non diano indicazioni circa lo svolgimento delle esequie e della sepoltura, si procede alla inumazione trascorso inutilmente il decimo giorno da quello del decesso o del ritrovamento, salvo che l'Autorità Sanitaria non lo disponga precedentemente o che l'Autorità Giudiziaria non ritenga di dover tenere la salma a disposizione per indagini o eventuale riconoscimento.
 - b) Salme in attesa di cremazione per esigenze organizzative del forno crematorio; La conservazione in luogo idoneo sarà a totale carico dei familiari del defunto.
7. E' ammesso il deposito provvisorio di cassetine ossario e urne cinerarie senza alcuna delle limitazioni dei commi precedenti; si procede comunque, previa diffida alla deposizione rispettivamente nell'ossario comune o nel cinerario comune quando i familiari si siano disinteressati alla sistemazione definitiva, trascorsi anni uno dall'avvenuto deposito provvisorio.

Articolo 25 Reperti speciali nel cimitero

1. Il Sindaco può individuare nei cimiteri reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti di persone appartenute a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, disciplinandone l'uso nel rispetto dei canoni religiosi di quel culto anche in deroga, ove occorra, alle norme stabilite dal presente Regolamento. Ove la deroga coinvolga aspetti igienico - sanitari, l'autorità Sanitaria viene chiamata ad esprimere parere vincolante.
2. Il Sindaco può istituire in via eccezionale altri reparti speciali per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.-

Articolo 26

Servizio di custodia

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato al Personale comunale addetto al servizio necroforo.
2. Il custode del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, deve provvedere a:
 - a) curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
 - b) tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. 285/90 nonché l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario o nel cinerario comuni.
 - c) eseguire, in collaborazione con gli altri addetti, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione delle salme e tutte le altre operazioni previste nel presente Regolamento.
 - d) segnala all'Ufficio Tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossero presentate

Articolo 27

Diritto di sepoltura nei campi

1. Nei campi comuni la sepoltura avviene senza distinzione di origine, cittadinanza e religione.
2. Nel Cimitero di Marcena e nel Cimitero di Lanza e Mocenigo sono ricevute e seppellite le salme di persone:
 - a) residenti in vita nel territorio comunale di Rumo;
 - b) residenti in vita in altro Comune o all'estero ma decedute nel Comune di Rumo;
 - c) già residenti nel comune di Rumo ma che, in quanto collocati in case di riposo o istituti di cura situati in altri comuni, sono state iscritte nei registri anagrafici del comune sede della Casa di riposo o istituto di cura;
 - d) non residenti a Rumo alla data della morte e decedute in altro comune qualora:
 - nati nel Comune di Rumo o che in esso abbiano avuto la residenza;
3. Il Sindaco può autorizzare, su domanda, la sepoltura nei cimiteri comunali di salme di persone non residenti in vita nel Comune anche in casi diversi da quelli previsti nei precedenti commi, qualora i familiari prospettino particolari motivi e situazioni personali richiedenti risposte umanitarie e non formali; In particolare il Sindaco può autorizzare la sepoltura di persone residenti nelle località Claset, Valorz e Cobleri del Comune di Proves, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento posseggono già una tomba di famiglia nei Cimiteri di Rumo.

Articolo 28

Disciplina dell'ingresso

1. L'accesso ai cimiteri è consentito solamente ai pedoni ed ai mezzi speciali dei portatori di handicap.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.
3. Gli enti o le associazioni che intendono promuovere cortei o altre cerimonie e manifestazioni all'interno dei cimiteri devono chiedere per iscritto l'autorizzazione al Sindaco almeno 5 giorni prima della data fissata per lo svolgimento. Il personale cimiteriale è tenuto a controllare il regolare svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Articolo 29 **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:
 - a) fumare, tenere un contegno chiassoso, parlare a voce alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi e di oggetti), distribuire volantini pubblicitari;
 - h) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - i) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - j) qualsiasi attività commerciale;
 - k) all'esterno dei marmi di delimitazione della tomba è vietato depositare materiale di qualunque genere.
2. I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alle zone immediatamente adiacenti al cimitero;
3. Chiunque tenga all'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, pronunci discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, o violi quanto stabilito dai commi precedenti, è richiamato dal personale cimiteriale che può, se del caso, ordinare all'interessato di allontanarsi dal cimitero.

Articolo 30 **Lapidi e monumenti cimiteriali**

1. La posa sulle sepolture all'interno dei cimiteri, di lapidi, monumenti marmorei ecc. e' soggetta ad autorizzazione da parte del responsabile tecnico comunale.
2. Nei casi di cui al comma 1., i soggetti interessati o l'impresa da loro incaricata per iscritto presentano in duplice copia all'ufficio tecnico del Comune domanda di autorizzazione accompagnata da un disegno in duplice copia, riguardante le misure lineari.
3. La relazione e il disegno anzidetti non necessitano della firma di professionista abilitato.
4. Durante l'esecuzione dei lavori il personale a ciò incaricato deve essere in possesso della copia della autorizzazione; tale documentazione deve essere mostrata al personale cimiteriale a sua semplice richiesta.

5. Il Sindaco può concedere a enti, associazioni o comitati che ne fanno richiesta, di apporre nei cimiteri iscrizioni a ricordo di cittadini ritenuti meritevoli.

Articolo 31

Monumenti funebri, lapidi, targhe

1. Ogni manufatto posto sulla sepoltura di un defunto deve essere realizzato con materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente. Le epigrafi devono essere formulate nel rispetto della dignità del luogo.
2. Le lapidi da porre nei campi comuni devono osservare le seguenti misure:
 - a) campi adulti:
 - lunghezza = cm. 180
 - larghezza = cm. 80
 - altezza = cm. 100
3. Le lapidi da porre su sepolture private in terra devono osservare le seguenti misure:
 - a) su aree esistenti e su nuove aree per sepolture a due posti :
 - lunghezza = cm. 180
 - larghezza = cm. 160
 - altezza = cm. 100
 - b) su aree esistenti e su nuove aree per sepolture ad un posto:
 - lunghezza = cm. 180
 - larghezza = cm. 80
 - altezza = cm. 100
4. Lo spazio per il passaggio tra sepoltura e sepoltura avrà una larghezza minima di cm 40.

Per le sepolture private poste lungo i muri perimetrali del cimitero di Marcena possono essere derogate le dimensioni in altezza, rimanendo comunque contenute rispetto al limite delle nicchie esistenti.
5. La misura dell'altezza di cui ai commi precedenti si intende sempre come massima a partire dal livello del terreno. Qualora le sepolture siano dotate di apposito muretto per il sostegno della lapide, le lapidi stesse devono rispettare in larghezza ed in altezza la misura del muretto stesso. La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali e alle sepolture preesistenti che possono imporre misure diverse a quelle dei commi precedenti.-

Le targhe devono essere realizzate in metallo o in leghe durevoli in modo da garantire la permanenza nel tempo. E' concessa l'incisione sulle targhe del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.

Si consente il collocamento di fotografie, purchè eseguito in modo da garantire la permanenza nel tempo.
6. E' permessa la coltivazione di fiori e piante sulle sepolture in terra sia comuni che private, purchè non oltrepassino l'altezza di 90 cm. Dal suolo e non eccedano con i rami i limiti assegnati alla lapide della sepoltura e non rechino danno od ingombro al passaggio.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego quali portafiori di barattoli di recupero.

Articolo 32

Accesso al cimitero per lavori

1. L'orario di accesso al cimitero per l'esecuzione di lavori è fissata dal Sindaco con apposita ordinanza entro l'orario stabilito per il pubblico e con esclusione delle festività. E' comunque vietato introdurre materiali o eseguire qualsiasi lavoro all'interno dei cimiteri nelle giornate comprese fra il 31 ottobre ed il 5 novembre. I lavori in corso devono essere sospesi e i luoghi interessati completamente riordinati prima del 30 ottobre di ogni anno.
2. E' vietato alle imprese svolgere all'interno dei cimiteri attività commerciali.
3. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'Art. 29
4. E' ammessa l'entrata di veicoli adibiti al trasporto o prelievo di materiali purchè questi sostino all'interno del cimitero solamente per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico. Essi devono avere le ruote gommate e procedere a passo d'uomo.

Articolo 33 **Modalità dei lavori**

1. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri sono responsabili di ogni danno causato a persone o cose.
2. I materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati nel cimitero. Deve essere cura delle ditte o dei privati evitare di spargere materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare le opere e le lapidi già esistenti. I materiali ricavati dallo scavo e i residui delle lavorazioni devono essere trasportati nel luogo indicato dal personale cimiteriale a cura e spese della ditta o del concessionario .
3. I cippi dei campi comuni, nel momento in cui vengono sostituiti da un monumento funebre, devono essere rimossi e smaltiti a cura e spese dei familiari del defunto.
4. Nella posa in opera delle lapidi deve essere mantenuto l'allineamento con quella già esistente, rispettando le eventuali disposizioni impartite dall'ufficio.
5. Ove si rilevino delle difformità o irregolarità nella posa in opera delle lapidi, gli interessati sono intimati dall'ufficio di provvedere al ripristino o alla regolarizzazione in un tempo comunque non superiore a dieci giorni. Scaduto inutilmente il termine prescritto le lapidi sono rimosse senza alcun altro preavviso da parte del Comune e provvisoriamente depositate in luogo idoneo. Il Comune non è responsabile degli eventuali danni arrecati ai manufatti per ed in causa della rimozione forzosa. Le lapidi sono tenute a disposizione degli interessati per un periodo di sei mesi, trascorso il quale sono avviate alla demolizione.

Articolo 34 **Costruzione di sepolture private**

1. Le sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa;
2. La costruzione della sepoltura privata è soggetta a sorveglianza da parte del competente settore tecnico comunale;
3. Nella costruzione di tombe di famiglia l'esecutore deve recintare a regola d'arte lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori, o personale di servizio. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'ufficio. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere

materiali e di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento di materiali in altro spazio. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve risultare riordinato e libero di cumuli di sabbia, terra, calce o altro materiale.

Articolo 35

Estromissione di imprese dai cimiteri

1. La violazione, da parte delle imprese ammesse ad eseguire lavori nei cimiteri, delle disposizioni del presente Regolamento sono ad esse contestate dal Sindaco con l'intimazione della regolarizzazione a norma degli articoli precedenti. Alla terza contestazione successiva nell'arco di dodici mesi il Sindaco può irrogare la sanzione della sospensione dei lavori in corso per un periodo non superiore a trenta giorni e nei casi più gravi la sanzione della estromissione dell'impresa da tutti i cimiteri del comune per un periodo massimo di tre mesi.

Articolo 36

Rimozione di manufatti o ornamenti

1. Previa diffida diretta agli interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, sono rimossi d'ufficio i monumenti e le lapidi indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto tale da renderle non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Senza obbligo di nessun avviso sono ritirati o rimossi d'ufficio dalle tombe tutti gli oggetti che si estendono fuori dagli spazi di competenza o che, in qualunque forma, non si addicano al decoro del cimitero.
2. Gli ornamenti di fiori e piante devono essere adeguatamente curati dagli interessati e devono essere tolti non appena avvizziti. Il personale cimiteriale ha la facoltà di provvedervi direttamente in caso di negligenza degli interessati.
3. Il diritto alla permanenza di un monumento funebre, di una lapide o di una targa sulla sepoltura del proprio defunto decade automaticamente con la dichiarazione di termine della rotazione ordinaria, se in campo comune, o con la scadenza per qualsiasi motivo della concessione della sepoltura privata. Ogni manufatto di cui non è fatta richiesta esplicita di prelievo da parte dei proprietari o chi per essi, entro le date contenute nella lettera di avviso delle esumazioni ordinarie o delle scadenze della concessione, diventano a tutti gli effetti e senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo di proprietà del Comune. Gli oggetti non aventi nessun valore artistico e non altrimenti riutilizzabili sono avviati alla demolizione e allo smaltimento. Gli oggetti che possono presentare pregio artistico e storico sono depositati in luogo idoneo; l'ufficio presenta periodicamente alla Giunta comunale l'elenco di tali oggetti con proposte circa la loro destinazione. Le fotografie e altri ricordi strettamente personali collocati sulle sepolture, sono conservati per un periodo di sei mesi entro il quale la famiglia può ritirarli senza alcuna formalità.
4. L'ufficio può disporre o concedere su richiesta che sia conservato il monumento o la lapide di una sepoltura privata scaduta se non prelevata dai proprietari. Il nuovo concessionario è impegnato a conservare dette opere modificando unicamente le iscrizioni e le epigrafi.

Articolo 37
Obblighi del Comune

1. L'Amministrazione comunale risponde dei danni arrecati direttamente dal proprio personale durante l'esecuzione di operazioni cimiteriali o comunque di lavori di pulizia e manutenzione dei cimiteri verso monumenti funebri, lapidi, targhe e ornamenti degli stessi.
2. E' dovere del personale adoperarsi affinché i lavori siano eseguiti con la massima cautela e rispetto dei manufatti funebri, mettendo in atto qualsiasi accorgimento idoneo ad evitare danneggiamenti e imbrattamenti.
3. Il Comune non risponde della sottrazione degli ornamenti e oggetti deposti sulle tombe.
4. Le lapidi dei campi comuni e delle sepolture private in terra che, in seguito ad assestamento naturale del terreno, manifestino dei cali e delle rotture sono sistemate e riparate a cura e spese dei proprietari, senza nessun coinvolgimento oneroso dell'amministrazione comunale.
5. I proprietari provvederanno a propria cura e spese a rimuovere i cordoli ed i monumenti marmorei o di altro materiale, qualora il personale necroforo debba scavare una fossa nella tomba esistente.

**TITOLO VI°
OPERAZIONI CIMITERIALI**

Articolo 38
Inumazioni

1. Lo scavo viene eseguito con tecniche e modalità tali da permettere agevolmente e con la necessaria sicurezza le operazioni di collocamento del feretro e l'accostamento dei familiari e dolenti per le cerimonie di rito, ad una profondità minima di cm.200.
2. La terra di ricopertura deve essere all'occorrenza integrata con sostanze idonee a favorire il processo di mineralizzazione della salma.
3. Le inumazioni si distinguono in comuni e private: sono comuni quelle effettuate nei campi a rotazione, sono private quelle eseguite nelle tombe in terra ottenute in concessione.
4. Entro tre giorni dall'inumazione comune sulle fosse è posto un cippo riportante una targhetta in marmo o altro materiale inalterabile con le generalità del defunto e il numero progressivo.
5. Nelle tombe in concessione possono essere inumati un numero di feretri pari a quello definito in concessione, le successive inumazioni possono avvenire qualora sia trascorso il periodo di mineralizzazione minimo di 15 anni, previa riduzione in cassetta dei resti ossei della precedente salma. Non è ammessa l'esumazione straordinaria da una sepoltura privata e la successiva inumazione in campo di mineralizzazione al solo ed unico scopo di creare lo spazio per l'inumazione di un nuovo defunto. L'esumazione è pertanto consentita ove la salma sia avviata alla cremazione.
Nelle sepolture private è permessa l'inumazione di cassetine ossario o urne cinerarie.

Articolo 39
Tumulazione

1. Le tumulazioni sono le deposizioni di cassetine ossario o urne cinerarie in opere murarie.
2. I loculi devono essere murati immediatamente dopo la deposizione delle cassetine ossario o urne cinerarie o al più tardi entro tre giorni semprechè non sussistano problemi igienico-sanitari. In ogni caso nessun loculo occupato da cassetine ossario o urne cinerarie deve rimanere aperto in vista al pubblico.

Articolo 40

Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a quindici anni. Tutte le esumazioni eseguite dopo questo periodo sono esumazioni ordinarie che vengono disposte dall'ufficio in base alla necessità di nuove inumazioni.
2. L'ufficio predispone annualmente l'elenco dei defunti da esumare in via ordinaria suddiviso per cimiteri. L'elenco rimane depositato presso gli uffici comunali.
3. L'ufficio avverte per iscritto con congruo anticipo i familiari dei defunti se conosciuti o se reperibili con ricerche presso l'anagrafe comunale. L'avviso è diretto al parente prossimo che avrà l'onere di avvertire gli altri familiari interessati. Chi intende recuperare le ossa del proprio defunto deve richiederlo all'ufficio entro il termine indicato nell'avviso. Nell'avviso va in particolare specificato che i resti mortali rinvenuti in sede di esumazione qualora diversamente richiesto dal coniuge o in mancanza dal parente più prossimo verranno inseriti nell'ossario comune.
4. Le esumazioni sono programmate dall'ufficio in modo tale da escludere per quanto possibile i mesi di luglio, agosto, dicembre e gennaio.
5. La mineralizzazione delle salme è compiuta quando sono rinvenute unicamente le ossa. L'accertamento è compiuto dai coordinatori cimiteriali.
6. La salma non completamente mineralizzata è inserita nella stessa fossa o traslata nel campo di mineralizzazione all'interno del cimitero ove rimarrà per almeno cinque anni e comunque per il tempo sufficiente al completamento del processo. Laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, e laddove la capienza del cimitero lo renda necessario, la salma non mineralizzata può essere avviata alla cremazione su disposizione del Sindaco.
7. Le ossa rinvenute, qualora i familiari non ne richiedano la collocazione in una sepoltura privata vengono depositate nell'ossario comune in modo indistinto.
8. Alle operazioni di esumazione possono assistere unicamente familiari del defunto e loro accompagnatori. Le persone estranee sono allontanate immediatamente dal personale cimiteriale.
9. I resti del feretro e degli indumenti sono smaltiti secondo le norme riguardanti i rifiuti.

Articolo 41

Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate prima della scadenza del periodo quindicinale di inumazione di cui all'art. 41, comma 1. Salvo che per quelle disposte dall'Autorità Giudiziaria, le esumazioni sono autorizzate dal Sindaco su richiesta dei familiari per il trasferimento della salma ad altra sepoltura o per la cremazione della stessa. Se causa della morte è stata una malattia infettiva-diffusiva devono essere osservate le specifiche disposizioni di legge al riguardo.

2. Le esumazioni straordinarie richieste dai familiari possono essere effettuate in tutti i mesi dell'anno con esclusione di luglio, agosto, dicembre e gennaio. Esse sono eseguite alla presenza dell'Autorità Sanitaria e dall'incaricato del servizio di custodia. La richiesta di esumazione straordinaria da parte dei famigliari è presentata all'Ufficio e nella stessa è specificata la destinazione della salma.
3. I feretri contenenti le salme possono essere usati per il trasferimento all'interno dello stesso cimitero quando in buono stato di conservazione e quando la traslazione avvenga senza alcun pregiudizio per la salute e l'igiene pubblica.
4. Per i trasporti in altro cimitero o fuori comune, a meno che il feretro non sia in ottime condizioni, e comunque su insindacabile disposizione del rappresentante dell'Autorità Sanitaria, questo dev'essere sostituito con altro idoneo. Per i trasporti fuori comune in tutti i casi è applicata la cassa di zinco, anche esterna a quella di legno.

Articolo 42

Oggetti rinvenuti

1. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti l'esumazione sono invitati a dichiarare se sussiste la possibilità di rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali. Se tali oggetti vengono rinvenuti, essi sono consegnati ai richiedenti con redazione di apposito verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai richiedenti stessi e l'altro conservato agli atti dell'ufficio.
2. Tutti gli oggetti preziosi e i ricordi personali non richiesti dai famigliari seguono la destinazione della salma. Del rinvenimento viene comunque redatto un verbale che viene conservato agli atti dell'ufficio. E' fatto assoluto divieto al personale cimiteriale di trattenere per sè gli oggetti di cui al presente articolo.

TITOLO VII°

CONCESSIONI CIMITERIALI

Articolo 43

Sepulture private

1. La sepoltura privata è lo spazio cimiteriale concesso ad una persona fisica o giuridica, affinché questa ne usufruisca per la collocazione dei defunti della propria famiglia o rispettivamente dei propri associati..
2. Ai fini di una corretta programmazione dell'uso dei cimiteri, la costruzione di edifici destinati alla tumulazione è riservata di norma all'Amministrazione comunale. L'edificazione da parte di terzi su aree avute in concessione può essere consentita se compatibile con la programmazione comunale. L'attività edilizia privata deve osservare le condizioni di cui all'art. 31. L'atto di concessione stabilisce il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori a pena la decadenza della concessione; la tariffa pagata viene restituita con la deduzione del 30% a titolo di penalità. Si applicano alle sepolture costruite dai privati tutte le norme del presente Regolamento, ivi comprese quelle inerenti al diritto di sepoltura, ai casi di decadenza e revoca e di rinnovo della concessione.
3. Le sepolture private si distinguono in:
 - a) **tombe di famiglia:** consiste in un insieme di più loculi inseriti in un manufatto edilizio, ove la sepoltura si pratica con il sistema della tumulazione. **Di tale fattispecie non è previsto il rilascio di ulteriori autorizzazioni.**
 - b) **posto in terra:** consiste in una superficie di terreno di dimensioni pari a quelle prescritte per le fosse dei campi comuni o multipli di esse, ove la sepoltura si pratica con il sistema dell'inumazione;

- c) **celletta**: consiste in un loculo di dimensioni contenute dove tumulare cassette ossario o urne cinerarie;
 - d) **posto ossario e cinerario in terra**: consiste in una superficie di terreno di dimensioni stabilite dal Sindaco destinato a ricevere cassette ossario o urne cinerarie;
4. Si applicano alle sepolture private le norme sulle operazioni cimiteriali di cui al Capo V

Articolo 44

Concessione cimiteriale

1. L'area cimiteriale è demanio comunale; l'assegnazione di sepolture private è effettuata mediante il provvedimento amministrativo denominato concessione cimiteriale.
2. Il concessionario privato acquisisce il diritto di usare la sepoltura per un periodo di tempo prestabilito e alle condizioni contenute nel presente Regolamento, rimanendo integro il diritto di proprietà del Comune.
3. Il diritto di usare la sepoltura non è commerciabile, nè alienabile, nè trasmissibile in eredità. Esso è circoscritto alla possibilità di usufruire della sepoltura privata per la collocazione dei defunti della famiglia del concessionario individuata secondo i criteri stabiliti all'Art. 50 e dei defunti associati in vita agli enti concessionari.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della relativa tariffa.

Articolo 45

Catasto cimiteriale

1. Ogni sepoltura privata è contraddistinta da un numero progressivo. La numerazione è distinta per cimitero e per singoli campi costituenti il cimitero e risulta dai registri tenuti dall'ufficio. I registri riportano per ogni sepoltura privata:
 - a) le generalità del concessionario, di altri eventuali soggetti aventi titolo e dei defunti;
 - b) le operazioni cimiteriali eseguite con le relative date;
 - c) gli estremi dell'atto di concessione;
2. I registri fanno fede, fino a prova contraria, dell'esistenza della concessione e delle variazioni avvenute successivamente.
3. Alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento risultano i seguenti tipi di sepolture private numerate come da allegata planimetria:

a) **Cimitero di MARCENA:**

Tombe di famiglia:

Tipo A = tomba a 4 posti

Tombe a terra:

Tipo A = sepolture a terra a 1 e 2 posti

Posti in muratura:

Tipo A = colombario per resti ossei o urne cinerarie

b) **Cimitero di LANZA E MOCENIGO :**

Tombe a terra:

Tipo A = sepolture a terra a 1 o 2 posti

Articolo 46

Procedimento della concessione

1. Per ottenere una concessione cimiteriale deve essere presentata richiesta in carta legale all'ufficio precisando le generalità del richiedente, il cimitero al quale si riferisce e il tipo di sepoltura privata desiderata.
2. Le sepolture private disponibili vengono concesse ai richiedenti nel momento in cui si verifica la necessità di effettuare una sepoltura. Tale ordine può essere derogato con provvedimento motivato del Sindaco qualora i familiari prospettino particolari motivazioni e situazioni richiedenti risposte umanitarie e non formali. Per esigenze motivate di organizzazione dell'ufficio addetto al rilascio delle concessioni, il Sindaco con proprio provvedimento può determinare criteri di evasione delle richieste di concessione diversi dall'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Il richiedente ha la facoltà di scegliere liberamente l'ubicazione della sepoltura privata secondo la disponibilità..
4. La concessione del posto in muratura tipo A come definito all'art. 45 può essere concesso solo in presenza delle ceneri o dei resti ossei.
5. Allo scopo di assicurare un corretto e razionale utilizzo delle sepolture private non può essere assegnato ad ogni richiedente, per la sua famiglia, più di una tomba di famiglia, ovvero più di una sepoltura a terra. Esclusivamente ai fini dell'assegnazione, la famiglia del richiedente è intesa quella composta dallo stesso, dal coniuge e figli non coniugati.
6. Ove i competenti organi dell'Amministrazione abbiano approvato un progetto per la costruzione di nuove sepolture private, l'ufficio è autorizzato ad avviare e concludere il procedimento di concessione relativo alle sepolture stesse ancorchè queste non siano state ancora realizzate. In tali casi può essere richiesto che la tariffa di concessione sia pagata parte al momento del rilascio e parte al momento della consegna della sepoltura privata.
7. La concessione viene rilasciata dal Sindaco mediante sottoscrizione dell'atto relativo secondo uno schema tipo approvato dalla Giunta comunale. L'atto di concessione è preventivamente sottoscritto dal concessionario per accettazione degli oneri e degli obblighi derivanti dall'instaurazione del rapporto e per dar conto dell'avvenuto pagamento della tariffa in vigore. L'atto di concessione in deroga al comma 2 viene rilasciato riportando la motivazione della deroga stessa.

Articolo 47

Durata

1. Tutte le concessioni sono a tempo determinato secondo le seguenti durate:
 - a) Anni 50 per tombe di famiglia e posti a terra;
 - b) anni 30 per cellette ossario o urne cinerarie.La durata decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione da parte del concessionario, fatto salvo quanto definito all'art. 46 ;
2. Nei posti in terra già in concessione nei quali venga richiesta la inumazione di una nuova salma, la durata della concessione viene prorogata per un numero di anni occorrente per raggiungere il periodo minimo di 15 anni. La proroga è concessa subordinatamente al pagamento di un'integrazione tariffaria pari ad un cinquantesimo della tariffa di concessione per ogni anno di prolungamento. La proroga è oggetto di atto di concessione integrativo che è rilasciato con le modalità di cui all'Art. 46.

Articolo 48

Diritto di sepoltura

1. Si intende per concessionario della sepoltura privata la persona fisica che ha presentato la richiesta di concessione ai sensi dell'art. 46, che ha provveduto al pagamento della tariffa e al cui nome è stata quindi rilasciato l'atto di concessione. Se il richiedente la concessione decede prima del rilascio dell'atto di concessione gli può subentrare, su richiesta, uno dei successibili ex lege, come da art. 536 C.C. con precedenza comunque per il coniuge. Se il concessionario decede nel corso della concessione gli subentra il primo successibile ex lege; se sono più di uno essi devono designare uno di loro quale rappresentante comune e quale unico soggetto legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla concessione. Se il rappresentante comune non viene designato, si presume che il concessionario sia nell'ordine:
 - il coniuge;
 - il figlio più anziano;
 - il discendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - l'ascendente di grado più stretto e a parità di grado il più anziano;
 - il fratello o la sorella più anziano;
 - il parente più prossimo più anziano.
2. Al concessionario incombono tutti gli oneri prescritti dal presente Regolamento e rappresenta nel contempo l'unico interlocutore nei confronti dell'ufficio e l'unico abilitato ad assumere le decisioni concernenti l'utilizzo della tomba in caso di disaccordo tra parenti.
3. Nelle sepolture private hanno diritto di essere sepolti i componenti di una sola famiglia. La famiglia avente diritto viene individuata come riferimento alla figura dell'intestatario della sepoltura. E' intestatario della sepoltura la persona, anche già defunta, che tale viene indicata dal concessionario sull'atto di concessione. E' ammessa l'indicazione di un solo intestatario che va comunque individuato nella persona stessa del concessionario o fra i suoi parenti in linea retta. In relazione alla figura dell'intestatario, l'insieme delle persone legate da vincoli di parentela o affinità che acquisiscono con il rilascio della concessione il diritto alla sepoltura privata è il seguente:
 - l'intestatario e suoi ascendenti e discendenti in linea retta;
 - il coniuge, con i suoi genitori;
 - i coniugi dei discendenti;
4. Il primo concessionario può, all'atto della concessione o anche con atto successivo, escludere dal diritto di sepoltura gli affini sopraindicati. I concessionari sia originari che subentrati possono estendere il diritto di sepoltura ad altri parenti o affini fino al 6° grado compreso così come possono riservare un posto a familiari determinati.
5. Il concessionario, nell'atto di concessione o con atto successivo, può richiedere la sepoltura della salma di una persona estranea alla famiglia dell'intestatario ma che sia stata convivente con membri della famiglia o che abbia acquisito verso gli stessi particolari benemerienze. Le benemerienze acquisite e la convivenza devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. L'amministrazione può accertare la veridicità della dichiarazione; in caso di dichiarazione falsa essa revoca il permesso di sepoltura e provvede alla inumazione della salma in campo comune, il tutto a spese del concessionario e con l'applicazione di una penalità pari al 50% delle spese stesse.
6. La sepoltura è comunque condizionata alla capienza della sepoltura privata.
7. Sulla sepoltura privata possono essere riportati, su richiesta, nominativi di defunti appartenenti alla famiglia, anche non effettivamente collocati in essa, con delle iscrizioni "a ricordo";

8. Nelle concessioni a enti o associazioni le persone aventi diritto alla sepoltura sono individuate nello statuto dell'ente. L'interlocutore del comune è il legale rappresentante dell'ente e le sepolture sono effettuate su sua richiesta e contestuale dichiarazione di conformità allo statuto.

Articolo 49 **Manutenzione**

1. La sepoltura privata deve essere costantemente tenuta in condizioni di decoro e pulizia a cura del concessionario il quale deve, in particolare, adempiere alle prescrizioni che il Comune ritenga di dover impartire.

Articolo 50 **Rinnovo**

1. Alla scadenza della concessione il concessionario ha facoltà di ottenere, su domanda il rinnovo. Ove il concessionario non provveda, la facoltà di ottenere il rinnovo può essere esercitata da uno degli aventi diritto ai sensi dell'Art. 50. E' dovuto il pagamento della tariffa in vigore al momento del rinnovo. La facoltà di rinnovo può essere esercitata unicamente nel trimestre precedente alla scadenza. Ove il termine di scadenza sia decorso senza che sia stata previamente presentata domanda di rinnovo, il concessionario scaduto e suoi aventi causa non possono più avanzare alcun diritto sulla sepoltura.
2. L'avente titolo al rinnovo ai sensi del comma 1 esercita tutte le facoltà e assume tutti gli obblighi spettanti al concessionario come da art. 48 e 49, ivi compresa l'eventuale indicazione di un nuovo intestatario. E' in ogni caso fatto salvo il diritto di sepoltura dei defunti già collocati nella sepoltura stessa.
3. L'ufficio tiene uno scadenziario delle concessioni. Entro il mese di giugno di ogni anno l'ufficio compila l'elenco distinto per cimitero delle concessioni scadenti l'anno successivo. Tale elenco è tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio; i singoli elenchi vengono affissi per la durata di un mese all'albo comunale. L'ufficio è tenuto altresì, per i concessionari reperibili, a dare comunicazione personale della scadenza della concessione almeno tre mesi prima del termine.
4. Qualora la concessione non venga rinnovata il concessionario dovrà dare indicazioni all'ufficio per la destinazione delle salme presenti nella sepoltura. In mancanza d'indicazione l'ufficio provvederà alla scadenza della concessione all'esumazione o estumulazione delle salme e trasferimento in ossario comune o inumazione in campo comune in caso di incompleta mineralizzazione.

Articolo 51 **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro e di speculazione;
 - b) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - c) quando, nel caso di concessione di aree per la realizzazione di manufatti, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d) quando non si sia provveduto alla collocazione dei contorni perimetrali sulla sepoltura privata entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;

- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione e nel presente Regolamento;
2. Nei casi sub a) e sub b) la decadenza viene pronunciata previa comunicazione dell'avvio del procedimento. Negli altri casi viene dichiarata previa diffida al concessionario a provvedere all'adempimento degli obblighi entro il termine massimo di 30 giorni. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo comunale.
 3. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte dell'ufficio. Ai concessionari decaduti o altri aventi titolo non spetta alcun indennizzo o rimborso.
 4. Ove sia accertato che la famiglia sia estinta e siano decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Sindaco dichiara la decadenza della concessione su proposta dell'ufficio. La sepoltura viene riconcessa secondo le ordinarie procedure con l'obbligo per il concessionario di mantenere un ricordo della precedente famiglia fino alla scadenza naturale della prima concessione. La famiglia si intende estinta quando non vi siano persone che rientrano nella fattispecie prevista all'Art. 50 e quando i defunti non siano ricordati con deposizione di fiori e altro per almeno 3 anni consecutivi secondo l'accertamento che l'ufficio esegue durante il periodo delle festività dei defunti.

Articolo 52

Revoca

1. E' facoltà dell'amministrazione comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in concessione quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. La revoca viene pronunciata dal Sindaco previa comunicazione dell'avvio del procedimento. La concessione viene trasferita per il tempo residuo spettante in un'analoga sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero. Le spese per la traslazione dei defunti e per il trasferimento dei monumenti sono a carico del Comune.
3. Ove il concessionario non sia reperibile, la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento di revoca vengono comunicati mediante pubblicazione all'albo comunale per la durata di 30 giorni. Nel provvedimento di revoca va comunque indicato il giorno fissato per la traslazione delle salme che può essere eseguita anche in assenza del concessionario.

Articolo 53

Rinuncia

1. La rinuncia alla concessione è ammessa solo nel caso di sepoltura non occupata o quando, essendo stata occupata, le salme ivi collocate siano trasferite in altra sepoltura privata nei cimiteri comunali.
2. La rinuncia viene proposta dal concessionario e viene accettata con provvedimento del Sindaco.
3. Con l'accettazione della rinuncia è dovuto al concessionario il rimborso di una somma pari a 1/N della tariffa applicata al momento della concessione per ogni anno intero o frazione di anno superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero di anni della originaria concessione.
4. Non spetta tuttavia alcun rimborso nel caso di concessione di durata residua inferiore a cinque anni al momento della rinuncia.

5. Nessun rimborso è dovuto qualora la sepoltura rinunciata non sia suscettibile di riutilizzo.

Articolo 54

Norme transitorie

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in particolare quelle relative al diritto di sepoltura si applicano a far data dalla sua entrata in vigore anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente senza tuttavia incidere sui diritti acquisiti.
2. Nelle sepolture private esistenti con concessione scaduta o prive di atto di concessione, nell'impossibilità di individuare il concessionario a norma dell'articolo 48, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso in base a normative precedenti, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare all'amministrazione comunale gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere il formale riconoscimento. Il riconoscimento viene concesso alle seguenti condizioni:
 - a) che sia assicurata la parità di condizioni a tutti i rami della originaria famiglia del primo concessionario;
 - b) che venga esclusa la riserva eventuale alla discendenza maschile;
 - c) che sia rinunciato alla perpetuità della concessione;
 - d) l'atto di riconoscimento deve confermare o individuare un nuovo intestatario;
3. Il provvedimento di accoglimento delle istanze di cui ai commi precedenti è riservato al Sindaco, il quale può dettare determinate condizioni quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba.
4. In caso di contrasti fra gli aventi diritto o presunti tali, l'amministrazione comunale s'intende e rimane estranea all'azione che ne consegue e si limita a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.
5. Il primo defunto collocato nelle sepolture private esistenti, il cui atto di concessione non prevede la figura dell'intestatario, è automaticamente individuato quale intestatario della tomba stessa. Il concessionario può, con atto unico e definitivo, indicare un diverso intestatario ai sensi dell'art. 50, comma 3, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

TITOLO VIII°

NORME FINALI

Articolo 55

Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme contenute nei precedenti regolamenti locali e negli atti emanati dalla amministrazione comunale in contrasto con il presente testo.
2. In particolare è abrogato il "Regolamento comunale di polizia mortuaria" adottato con deliberazione consiliare n. 13 dd. 8.6.1966.

Articolo 56

Trasgressioni e sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti, e quando non

costituiscono infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.06.1934, n. 1265 od alla legislazione e normativa vigente, sono accertate e punite ai sensi degli articoli da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3.03.1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 24.11.1981, n. 689. Agli accertamenti provvede il personale cimiteriale incaricato.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I° Disposizioni Generali

Art. 1 Oggetto	pag. 1
Art. 2 Competenze	pag. 1
Art. 3 Responsabilità	pag. 1
Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento	pag. 1-2
Art. 5 Servizi per gli sconosciuti e gli indigenti	pag.2
Art. 6 Tariffe	pag. 2-3
Art. 7 Atti a disposizione del pubblico	pag. 3
Art. 8 Atti riservati	pag. 3
Art. 9 Richiedente il servizio	pag. 3-4

TITOLO II° Accertamenti dei decessi e provvedimenti conseguenti

Art. 10 Disposizioni in tema di denuncia, cause, accertamenti di morte	pag. 4
Art. 11 Periodo di osservazione dei cadaveri	pag. 4-5
Art. 12 Depositi di osservazione ed obitori	pag. 5

TITOLO III° Feretri

Art. 13 Deposizione della salma nel feretro	pag.5-6
Art. 14 Verifica e chiusura feretri	pag 6
Art. 15 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti	pag.6-7
Art. 16 Pastrine di riconoscimento	pag.7

TITOLO IV° Trasporti funebri

Art. 17 Definizione di trasporto funebre	pag. 7-8
Art. 18 Modalità dei trasporti	pag.8
Art. 19 Esercizio del servizio di trasporti funebri	pag8
Art. 20 Cortei e cerimonie funebri	pag.8-9
Art. 21 Funerali nel Comune	pag.9
Art. 22 Trasporti da e per altri comuni	pag.9

TITOLO V° Cimiteri

Art. 23 Elenco cimiteri	pag.10
Art. 24 Disposizioni generali – Vigilanza	pag.10
Art. 25 Reparti speciali nel cimitero	pag10-11
Art. 26 Servizio di custodia	pag.11
Art. 27 Diritto di sepoltura nei campi	pag.11
Art. 28 Disciplina dell'ingresso	pag.11-12
Art. 29 Divieti speciali	pag.12
Art. 30 Lapidi e monumenti cimiteriali	pag.12-13
Art. 31 Monumenti funebri, lapidi e targhe	pag.13
Art. 32 Accesso al cimitero per lavori	pag.13-14
Art. 33 Modalità dei lavori	pag.14
Art. 34 Costruzione di sepolture private	pag. 14-15
Art. 35 Estromissione di imprese dai cimiteri	pag.15
Art. 36 Rimozione di manufatti o ornamenti	pag. 15-16
Art. 37 Obblighi del Comune	pag.16

TITOLO VI° Operazioni cimiteriali

Art. 38 Inumazioni	pag.16
Art. 39 Tumulazione	pag. 16-17

Art. 40 Esumazioni ordinarie	pag. 17
Art. 41 Esumazioni straordinarie	pag. 17-18
Art. 42 Oggetti rinvenuti	pag. 18
TITOLO VII° Concessioni cimiteriali18-19	
Art. 43 Sepolture private	pag. 18-19
Art. 44 Concessione cimiteriale	pag. 19
Art. 45 Catasto cimiteriale	pag. 19
Art. 46 Procedimento della concessione	pag. 20
Art. 47 Durata	pag. 20
Art. 48 Diritto di sepoltura	pag. 20-21-22
Art. 49 Manutenzione	pag. 22
Art. 50 Rinnovo	pag. 22
Art. 51 Decadenza	pag. 22-23
Art. 52 Revoca	pag. 23
Art. 53 Rinuncia	pag. 23-24
Art. 54 Norme transitorie	pag. 24
TITOLO VIII° Norme finali	
Art. 55 Abrogazione norme precedenti	pag. 24
Art. 56 Trasgressioni e sanzioni	pag. 24-25

APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE DI RUMO IN DATA 5/7/2002, CON DELIBERAZIONE N.26, RESA ESECUTIVA IL 10.8.2002.

TABELLA "A" PROPOSTA

A.	TARIFFE CONCESSIONI CIMITERIALI (in €)		
1.	<i>In fossa comune</i>	anni	Gratuita
2.	<i>Sepoltura privata</i>		
	N° _____ posti riservato a mezzo contratto concessione (esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento)	50	3.600
3.	<i>Posto in terra</i>		
	<i>n.1 posto - concessione</i>	50	415
	<i>n.2 posti - concessione</i>	50	725
4.	<i>Posti in muratura</i>		
	<i>Cellette ossario – urne cineriarie</i>	30	210
5.	<i>Ossario comune</i>		

TABELLA "B"(modificata con deliberazione consigliere n.04/15 dd. 06.03.2015)

A.	<i>Scavo fossa per seppellimento</i>		
1.	<i>In fossa comune</i>	//	329,40
2.	<i>In fossa riservata</i>	//	329,40
B.	<i>Tumulazione a loculo</i>	//	50
C.	<i>Esumazione straordinaria di salma</i>	//	250
	<i>Estumulazione straordinaria</i>	//	50